

Legge regionale 08 aprile 1997 , n. 10

**Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997).**

**Art. 13**

*(Interventi nel settore dei servizi sociali)*

**1.** Agli ospiti non autosufficienti e residenti in regione prima dell'ingresso in struttura, accolti in strutture residenziali per anziani non autosufficienti, autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, e della deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1612, è corrisposto un contributo giornaliero di importo commisurato al grado di non autosufficienza, finalizzato all'abbattimento della retta giornaliera di accoglienza.

**2.** Il beneficio di cui al comma 1 è esteso, a titolo sperimentale, anche agli anziani non autosufficienti e alle persone affette da demenza o morbo di Alzheimer, accolti in servizi semiresidenziali e residenziali alternativi alle strutture di cui al comma 1.

**3.** I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi ed erogati alle Aziende per i servizi sanitari secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 5.

**4.** Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende per i servizi sanitari appositi finanziamenti a copertura degli oneri dalle medesime sostenuti.

**5.** Con deliberazione della Giunta regionale vengono annualmente definiti l'entità e le modalità di erogazione della quota sociosanitaria giornaliera nonché le modalità di concessione alle Aziende per i servizi sanitari dei contributi a copertura degli oneri sostenuti.

**5 bis.** La Giunta regionale può autorizzare le Aziende per i servizi sanitari a utilizzare le quote dei contributi di cui ai commi 1 e 2, non utilizzati nel corso dell'esercizio precedente, o a copertura degli oneri sostenuti per l'erogazione delle prestazioni infermieristiche nelle strutture semiresidenziali destinate all'accoglimento di persone non autosufficienti previste dalla DGR 2326/2010 e nei servizi residenziali sperimentali di cui al DPR 337/2008 o per l'estensione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 alle persone anziane non autosufficienti accolte in Case Albergo regolarmente autorizzate, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 2089/2006, a mantenere l'ospitalità di persone anziane, che successivamente al momento dell'accoglimento, abbiano avuto un'evoluzione della condizione funzionale tale da presentare una compromissione della propria autonomia.

**6.**

( ABROGATO )

**7.**

( ABROGATO )

**8.**

( ABROGATO )

**9.**

( ABROGATO )

**10.**

( ABROGATO )

**11.**

( ABROGATO )

**12.**

( ABROGATO )

**13.**

( ABROGATO )

**14.**

( ABROGATO )

**15.**

( ABROGATO )

**16.** Al fine della realizzazione di una residenza assistenziale per l'accoglimento di anziani prevalentemente non autosufficienti in un'area con numeri di posti letto inferiore alla media regionale ed in considerazione della priorità che riveste l'intervento di completamento di una struttura già oggetto di contribuzione per il primo lotto dei lavori, da tempo ultimati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo straordinario pluriennale per un periodo non superiore a quindici anni e nella misura indicata dal comma 19, per il completamento dei lavori di restauro e di risanamento dell'ex ospedale Gregoretti.

**17.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti ad individuare i costi dell'iniziativa e le migliorie funzionali e ricettive da apportare alla struttura. All'intervento di cui al comma 16 si applica il disposto di cui al comma 12.

**18.** Sull' immobile per il quale è concesso il contributo regionale di cui al comma 16 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso, con decorrenza dalla data di autorizzazione all'agibilità della struttura.

**19.** Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzato nell'anno 1998 il limite d'impegno quindicennale di lire 1.000 milioni, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità

autorizzate per gli anni 1998 e 1999 a carico del capitolo 4874 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2012 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

**20.** In attesa del completamento della riorganizzazione istituzionale di cui alla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, ed in attuazione del disposto di cui all'articolo 28 della medesima legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 1997 ai Comuni, loro Consorzi ed alle Aziende per i servizi sanitari che alla data del 30 novembre 1996 gestivano i servizi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) ed h) e comma 7 della legge regionale 41/1996; detti enti sono autorizzati alla prosecuzione di tale attività al fine di garantire la continuità delle prestazioni ed il mantenimento dei livelli di assistenza.

**21.** Nel riparto dei contributi di cui al comma 20 si applicano i seguenti criteri e modalità:

**a)** i fondi disponibili sono ripartiti tra gli enti interessati in misura percentualmente uguale, calcolata in base alla spesa complessiva attestata dagli enti stessi per le medesime finalità nell'anno 1996 e comunque in misura non inferiore ai contributi concessi allo stesso titolo nell'anno 1996;

**b)** per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 20, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge gli enti trasmettono apposita istanza, corredata dell'attestazione di spesa prevista alla lettera a), articolata con riguardo agli ambiti territoriali delle Aziende per i servizi sanitari.

**22.** I contributi di cui al comma 20 possono essere utilizzati anche per nuove iniziative, rientranti nelle previsioni di cui alla legge 41/1996, a condizione che la Giunta regionale abbia previamente espresso parere favorevole sui programmi di attività degli enti concordati con tutti i soggetti istituzionali del territorio interessati.

**23.** Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

**24.** L'Amministrazione regionale, al fine di agevolare la realizzazione di strutture e laboratori destinati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, è autorizzata ad assegnare alla cooperativa sociale San Mauro a rl, con sede in Maniago, ed operante nella pedemontana pordenonese, un contributo straordinario in misura non superiore al 70 per cento della spesa presunta.

**25.** Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 7870 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

**26.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione - Sklad Mitja Cuk di (Opicina) Trieste un finanziamento straordinario di lire 120 milioni da destinare al ripiano del disavanzo accertato a tutto il 1996, consolidatosi negli esercizi pregressi a fronte delle spese di gestione per l'esercizio dell'attività istituzionale a favore di minori portatori di handicap e disabili.

**27.** La relativa domanda, corredata del bilancio al 31 dicembre 1996, regolarmente approvato, deve essere presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**28.** Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

Note:

**1** Vedi la disciplina transitoria del comma 11, stabilita da art. 22, comma 1, L. R. 23/1997

**2** Parole sostituite al comma 24 da art. 123, comma 1, L. R. 13/1998

**3** Integrata la disciplina del comma 9 da art. 52, comma 1, L. R. 9/1999

**4** Comma 4 sostituito da art. 3, comma 20, L. R. 2/2000

**5** Comma 6 sostituito da art. 3, comma 20, L. R. 2/2000

**6** Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 72, L. R. 4/2001

**7** Integrata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 72, L. R. 4/2001

**8** Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 72, L. R. 4/2001

**9** Parole soppresse al comma 2 da art. 10, comma 4, L. R. 8/2001

**10** Integrata la disciplina del comma 1 da art. 12, comma 12, L. R. 13/2002

**11** Derogata la disciplina del comma 2 da art. 12, comma 12, L. R. 13/2002

**12** Integrata la disciplina del comma 2 da art. 12, comma 12, L. R. 13/2002

**13** Integrata la disciplina del comma 3 da art. 12, comma 12, L. R. 13/2002

**14** Integrata la disciplina del comma 4 da art. 12, comma 12, L. R. 13/2002

**15** Parole sostituite al comma 1 da art. 31, comma 1, L. R. 19/2006

**16** Parole aggiunte al comma 3 da art. 31, comma 2, L. R. 19/2006

**17** Comma 1 sostituito da art. 2, comma 13, L. R. 30/2007

**18** Comma 2 sostituito da art. 2, comma 13, L. R. 30/2007

**19** Comma 3 sostituito da art. 2, comma 13, L. R. 30/2007

**20** Comma 4 sostituito da art. 2, comma 13, L. R. 30/2007

**21** Comma 5 sostituito da art. 2, comma 13, L. R. 30/2007

**22** Comma 6 abrogato da art. 2, comma 15, L. R. 30/2007

**23** Comma 7 abrogato da art. 2, comma 15, L. R. 30/2007

- 24** Comma 8 abrogato da art. 2, comma 15, L. R. 30/2007
- 25** Comma 9 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
- 26** Comma 10 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
- 27** Comma 11 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
- 28** Comma 12 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
- 29** Comma 13 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
- 30** Comma 14 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
- 31** Comma 15 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
- 32** Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 7, L. R. 24/2009
- 33** Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPREg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41).
- 34** Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 10, L. R. 11/2011
- 35** Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 11, L. R. 11/2011